



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ORDINANZA

N. 144 DEL 10/08/2026

SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI RAFTING E NAVIGAZIONE NEL FIUME ELSA RICADENTE NELL'A.N.P.I.L. "PARCO FLUVIALE DELL'ELSA" - TRATTO SENTIERELSA - A TUTELA DEGLI ECOSISTEMI, DEGLI HABITAT COMUNITARI E DELLA BIODIVERSITÀ ACQUATICA

ILSINDACO

- **VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), relativo alle competenze del Sindaco in materia di vigilanza e tutela dell'ambiente, del territorio e della pubblica incolumità;
- **VISTO** l'art. 10 dello Statuto Comunale;
- **VISTO** il Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 113 e ss. della Legge Regionale della Toscana n. 30 del 19 marzo 2015 ("Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale");

PREMESSO CHE:

1. Gran parte del fiume Elsa ricadente nel territorio comunale costituisce un'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L. "Parco Fluviale dell'Elsa"), istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n° 256 del 16/07/1997 e caratterizzata da un elevato ed eccezionale valore naturalistico, paesaggistico ed ecologico;
2. E' stata avviata con la Regione Toscana la procedura ai sensi dell'art. 113 della L.R. 30/2015 relativa alla trasformazione in Sito Natura2000/Zona Speciale di Conservazione (ZSC);
3. È primario interesse di questa Amministrazione comunale garantire la conservazione degli ecosistemi fluviali, la tutela delle biocenosi e la prevenzione del degrado degli habitat naturali;

RICHIAMATO il *Regolamento Tecnico del Parco* ed in particolare l'art. 1-bis, con il quale viene consentita la fruizione esclusivamente nella misura in cui risulti compatibile con le



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

finalità di tutela dell'ecosistema fluviale, della biodiversità, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e degli habitat naturali presenti;

RICHIAMATO INOLTRE il *Regolamento Tecnico del Parco* ed in particolare l'art. 1-bis, comma 2, con il quale l'Amministrazione comunale, sulla base dei pareri del Comitato Tecnico Scientifico e in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 301 del D.Lgs. 152/2006, può limitare, sospendere o vietare attività, manifestazioni, iniziative sportive, ricreative o turistiche quando sussista il rischio di arrecare un pregiudizio, anche potenziale, agli habitat, alla fauna, alla flora o alle emergenze geologiche e paesaggistiche;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico del Parco in data 6 agosto 2026, nonché degli approfondimenti ed evidenze condotti dall'Università degli Studi di Siena negli anni passati, dai quali emerge la spiccata vulnerabilità e fragilità ecologica dell'area a fronte del carico antropico;

CONSIDERATO che il parere del CTS di cui sopra ha evidenziato come le pratiche della balneazione diffusa, del calpestio continuo del fondo alveo e delle attività ludico-sportive acquatiche (in particolare il rafting e la navigazione con gommoni/natanti) generino una grave alterazione dei microhabitat, il disturbo della fauna bentonica ed ittica, la distruzione della vegetazione idrofila e la sospensione di sedimenti con conseguente intorbidamento delle acque;

DATO ATTO che, il tratto di fiume maggiormente interessato sia dalla presenza degli habitat e degli ecosistemi da tutelare che dal forte carico antropico sia riconducibile a quello del "*SentierElsa*" ricompreso fra il ponte di San Marziale ed il Ponte di Spugna;

RITENUTO urgente ed indifferibile, in ragione di quanto espresso nel precedentemente citato parere del CTS, adottare misure preventive di salvaguardia per inibire le attività maggiormente impattanti - tenuto conto altresì del processo d'istituzione della ZSC - nel periodo di maggiore affluenza turistica stimabile fino al 31/10/2026;

ORDINA

Dal 13 agosto 2026 e fino al 30 ottobre 2026

1. **IL DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE** in tutto il tratto del fiume Elsa che va dal Ponte di San Marziale al Ponte di Spugna (SenterElsa) ricadente nell'A.N.P.I.L. "Parco Fluviale dell'Elsa" all'interno del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa;
2. **IL DIVIETO ASSOLUTO DI EFFETTUARE ATTIVITÀ DI RAFTING**, navigazione con gommoni, canoe, kayak, SUP, natanti o galleggianti di qualsiasi genere a scopo sportivo, ricreativo o commerciale lungo il corso del fiume nel tratto suddetto;

DISPONE

1. Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla L.R. 30/2015 e dal Regolamento del Parco;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

2. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune e l'installazione di idonea segnaletica di divieto nei punti d'accesso al fiume;
3. La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Siena, alla Regione Toscana, al Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri Forestali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Colle di Val d'Elsa, 10/08/2026

IL SINDACO

PII PIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)